

Dal prossimo 1° luglio, l'**Assegno Unico** debutta come misura unica di sostegno per i lavoratori autonomi e i disoccupati che, ai sensi della disciplina vigente, non hanno accesso agli attuali assegni familiari.

L'estensione della misura ai lavoratori dipendenti è, invece, prevista da gennaio 2022, anche se, per questa categoria di lavoratori, è comunque previsto - nell'immediato - l'aumento dell'importo erogato a titolo di ANF.

Si tratta, dunque, di una fase transitoria, che servirà a gettare le basi per l'avvio della misura che entrerà a pieno regime, per tutte le famiglie, dal 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi previsti dalla legge 1 aprile 2021, n. 46.

L'assegno "ponte"

Tale **assegno** spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (L'ANF tradizionale, invece, continuerà ad essere corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati).

Per accedere all'**assegno**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50 mila euro annui.

Inoltre, il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso, però, del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di ricerca, di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a carico (sino al compimento del diciottesimo anno di età);
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'**assegno** viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE.

Per chi ha due o più figli

Qualora nel nucleo familiare sino presenti più di due figli, l'importo unitario di ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'**assegno** è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), gli importi mensili dell'**assegno** per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati: di 37,5 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari fino a due figli; di 55 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli.

Ripartizione tra coniugi

L'**assegno** è ripartito in pari misura tra i genitori, ovvero, in loro assenza, viene erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'**assegno** spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto, l'**assegno**, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Modalità di richiesta Le domande per l'erogazione dell'**assegno unico** dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che verranno fornite dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

Si potrà accedere direttamente dalla propria area personale del sito dell'Istituto tramite SPID o PIN assegnato dall'INPS. In alternativa, la richiesta, potrebbe essere presentata tramite il numero verde INPS o tramite CAF.

Pagamento

L'erogazione dell'**assegno** avviene tramite accredito sul conto corrente. L'unica eccezione è rappresentata da coloro che fruiscono del reddito di Cittadinanza, per i quali l'**assegno** viene erogato come quota aggiuntiva sulla carta RdC..